



Assemblea 28 gennaio 2015 (*loyalty shares*)
Addendum alla relazione illustrativa

Milano, 23 gennaio 2015-Si allega integrazione (*'addendum'*) alla relazione illustrativa del 19 dicembre 2014, predisposta da Davide Campari-Milano S.p.A. a seguito di richiesta di Consob.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relations

Chiara Garavini

Tel.: +39 02 6225 330

Email: chiara.garavini@campari.com

Corporate Communications

Chiara Bressani

Tel. : +39 02 6225 206

Email: chiara.bressani@campari.com

PROFILO DEL GRUPPO CAMPARI

Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate (*'Gruppo Campari'*), è uno dei maggiori *player* a livello globale nel settore del *beverage*. E' presente in **oltre 190 paesi** del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il Gruppo, fondato nel 1860, è il **sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca**. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal *core business* degli *spirit* a *wine* e *soft drink*. I marchi riconosciuti a livello internazionale includono **Aperol**, **Appleton Estate**, **Campari**, **Cinzano**, **SKYY** e **Wild Turkey**. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 16 impianti produttivi e 3 aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 19 paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: <http://www.camparigroup.com/it>.

Bevete responsabilmente

- segue allegato -

Davide Campari-Milano S.p.a.
Addendum alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea straordinaria del 28 gennaio 2015
(modifiche statutarie in materia di voto maggiorato – *loyalty shares*)

La presente integrazione (“*addendum*”) alla relazione illustrativa del 19 dicembre 2014 (integrata in data 9 gennaio 2015) (“**Relazione Illustrativa**”) – redatta dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano (“**Società**”) per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) per la concessione del voto doppio agli azionisti “fedeli” (*loyalty shares*) proposte all’assemblea del 28 gennaio 2015 (“**Assemblea**”) – è stata predisposta dalla Società a seguito di richiesta di Consob del 16 gennaio 2015.

** *** **

1. Effetti dell’introduzione del voto maggiorato assumendosi che sia solo l’azionista di maggioranza a conseguire il beneficio del voto doppio.

Sulla base dei dati pubblicamente disponibili, tenuto conto che il socio di maggioranza della Società (Alicros S.p.A., “**Alicros**”) detiene il 51% dei diritti di voto¹), qualora a beneficiare del voto doppio (ove approvato dall’Assemblea) fosse soltanto detto socio, e nessuno dei soci terzi detentori del residuo 49%, la percentuale di diritti di voto di Alicros risulterebbe allora pari al 67,55%.

Questo il procedimento sotteso al calcolo: fatti 100 i voti complessivamente disponibili, 51 i voti spettanti ad Alicros e 49 i voti spettanti ai terzi, ove si assumesse che

- (i) Alicros raddoppiasse i voti (51 x 2) e
- (ii) tutti gli altri soci mantenessero quelli attuali (49),

allora, su un monte voti totale dato dalla sommatoria di [(51 x 2)+49] (*id est.*, 151 voti complessivi), il socio di maggioranza disporrebbe di 102 voti (51 x 2): il rapporto 102/151 è esattamente pari a 0,6754966 corrispondente, in termini percentuali (con approssimazione al secondo decimale), al **67,55%**.

È ragionevole assumere che l’ipotetico incremento dei diritti di voto del socio di maggioranza non avrebbe effetti sulla cd. “*contendibilità*”, dal momento che, fin dalla quotazione (occorsa nel 2001), la Società è stata soggetta a controllo di diritto da parte dell’attuale socio di maggioranza e, pertanto, allo stato attuale, nessun terzo potrebbe conseguire il controllo della Società senza il consenso di Alicros.

¹ Le azioni proprie detenute dalla Società non sono incluse nella partecipazione detenuta da Alicros.

Si segnala, da ultimo, che l'ipotesi che sia solo Alicros, e non anche i soci terzi, a beneficiare del voto doppio appare scarsamente verosimile sulla base dei dati storici dell'azionariato della Società.

Si segnala, in particolare, quanto segue:

- alla data del 19 gennaio 2015, secondo le comunicazioni ricevute *ex* articolo 120 TUF (comunicazioni a coloro che partecipano nella Società in misura superiore al 2% del capitale), gli azionisti diversi da Alicros titolari di azioni della Società da oltre un biennio rappresentano il **14,9%** circa del capitale complessivo della Società, nonché il **30,4%** circa del capitale detenuto dagli azionisti di minoranza;
- il periodo di detenzione medio degli azionisti diversi da Alicros dalla data della quotazione ad oggi risulta pari (sulla base di dati disponibili secondo le risultanze del libro soci) a ca. **2,4 anni**.

** *** **

2. ***Iter decisionale seguito nella formulazione della proposta di modifica statutaria.***

La proposta di modifiche statutarie in oggetto è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2014 con conseguente sua sottoposizione all'Assemblea del 28 gennaio 2015.

L'anzidetta proposta non è stata approvata da comitati consiliari (segnatamente, «Comitato Remunerazione e Nomine» e «Comitato Controllo e Rischi»), poiché la materia non rientra nelle loro competenze.

Il presente *addendum* è stato approvato all'unanimità da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Come già segnalato nella Relazione Illustrativa, il Consiglio di Amministrazione è fortemente convinto che la valorizzazione del *long-term commitment* dei propri azionisti (cui tende l'introduzione del beneficio del voto doppio) sia effettivamente nel miglior interesse della Società, di tutti i suoi azionisti e, ancor più in generale, di tutti i suoi *stakeholders*.

Dalla data della quotazione in borsa (luglio 2001), sempre sotto il controllo dell'azionista Alicros:

- (i) la Società non ha sostanzialmente effettuato **nessuna operazione con parti correlate**⁽²⁾;
- (ii) il valore delle azioni della Società è cresciuto, in termini assoluti, del **260%**, con un incremento medio annuo pari al **9,9%**⁽³⁾;

² Possono, infatti, considerarsi non materiali l'adesione al consolidato fiscale e la locazione degli uffici (per complessivi mq 260 oltre a pertinenze) ad Alicros per un ammontare pari a circa Euro 75,000.00 su base annua.

- (iii) il valore dell'investimento in azioni della Società, calcolato includendo i dividendi *medio tempore* distribuiti (cd. *total shareholder return*), è cresciuto del **307.2%**, con un incremento medio annuo pari al **10.9%**;
- (iv) la Società ha effettuato circa **20 acquisizioni**, grazie alla sostenuta generazione di cassa, senza la richiesta di emissione di nuovo capitale di rischio. Le operazioni più significative sono state Skyy Spirits, Wild Turkey e Lascelles deMercado.

** *** **

3. Richieste di informazioni da parte di azionisti di minoranza.

Alla data odierna sono pervenute alla Società due comunicazioni: (i) l'una di Petercam Institutional Asset Management del 14 gennaio 2015; (ii) l'altra di Gamco Investors del 15 gennaio 2015.

Petercam ha rappresentato orientamento non favorevole alle *loyalty shares* sulla base di una Voting Policy di carattere generale che è reperibile su www.petercam.com/sites/default/files/inline-files/uk_voting_policy_petercam.pdf.

Gamco ha invece espresso gradimento rispetto all'incoraggiamento di *long term ownership*, pur anticipando voto contrario in ragione di "*logistical problems with regards to our clients that create a major structural obstacle*" ("problemi logistici con riguardo ai nostri clienti che creano enormi ostacoli strutturali").

Con riguardo agli effetti prospettici sul corso delle azioni della Società che l'eventuale introduzione delle *loyalty shares* potrebbe avere (in considerazione dei possibili mutamenti nella distribuzione dei diritti di voto), si rileva come la Società non sia in grado di effettuare valutazioni prospettiche sulla base di assetti futuri (in termini di azionariato e di diritti di voto) che, allo stato, sono lungi dall'essere ragionevolmente prevedibili.

Si segnala, tuttavia, che, dalla data della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea e della connessa Relazione Illustrativa (19 dicembre 2014) ad oggi, il corso del titolo è cresciuto del 12% circa.

** *** **

Anche alla luce di tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società conferma la proposta di modifiche statutarie per l'adozione delle *loyalty shares*. Rinvandosi per ogni ulteriore dettaglio alla Relazione Illustrativa si riporta qui di seguito il testo completo della clausola rilevante (articolo 6, Statuto). Si segnala in proposito che, ai commi ottavo e nono dell'articolo proposto, la dizione «(iii) *per effetto di un trasferimento a titolo gratuito a favore di un ente (quale, ad esempio,*

³ Il valore delle azioni è stato determinato sulla base di dati omogenei, tenendosi conto dei frazionamenti dei titoli *medio tempore* avvenuti.

trust, fondo patrimoniale o fondazione [...]” è stata semplificata nella seguente: “(iii) *per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione*”.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Le azioni sono indivisibili.</p> <p>Ogni azione ordinaria ha diritto a un voto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>[1.] Le azioni sono indivisibili.</p> <p>[2.] Ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p>[3.] In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; b) la ricorrenza del presupposto <i>sub</i> a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell’elenco speciale di cui al presente articolo. <p>[4.] Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l’avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile. Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.</p> <p>[5.] È istituito, presso la sede della Società, l’elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di</p>

	<p>Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.</p> <p>[6.] Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>[7.] La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale può essere sottoposta alla Società, nel corso dei primi tre mesi dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,</p> <p>a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di</p>
--	---

	<p>assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;</p> <p>b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.</p> <p>[8.] Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un</p>
--	---

	<p>trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un <i>trust</i>, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).</p> <p>[9.] Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un <i>trust</i>, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).</p> <p>[10.] Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società</p>
--	---

	<p>rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).</p> <p>[11.] Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).</p> <p>[12.] Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).</p> <p>[13.] In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).</p> <p>[14.] Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).</p> <p>[15.] Quallsivoglia modifica (migliorativa o</p>
--	---

	<p>peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.</p> <p>[16.] I <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.</p> <p>[17.] Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p>
--	---

Sesto San Giovanni, 23 gennaio 2015

Davide Campari-Milano S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione